



REPUBBLICA ITALIANA

111/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Aurelio LAINO - Consigliere
Roberto RIZZI - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62185** del ruolo generale, proposto da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti

Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e

con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

contro

omissis, nato ad *omissis (omissis)* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Arrica, c.f. RRCFNC65D16B354S, pec studiolegalearrica@pec.giuffre.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Cagliari, Via Cugia 1, come da delega in atti,

avverso

la sentenza nr. 22/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 12 febbraio 2025 e notificata il 26 successivo.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Lida Carcavallo per l'Inps e l'avv. Francesco Arrica per *omissis*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato a controparte il 23 aprile 2025 e depositato in segreteria in pari data, l'Inps ha impugnato la sentenza della Sezione Sardegna n. 22/2025, che ha accolto il ricorso, formulato da *omissis*, tendente a riconoscere il diritto all'accREDITamento presso l'Inps dei contributi figurativi spettanti, quale lavoratore subordinato posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 16 gennaio 1981, con conseguente ricalcolo del trattamento di pensione goduto, compresi gli arretrati, dichiarando tenuto l'I.N.P.S. al ricalcolo della

pensione n. 70514610 dalla data di decorrenza della pensione (1.7.2021) ed a corrispondere le differenze fra i ratei della pensione così riliquidata e quelli effettivamente corrisposti dal 1.7.2021, con interessi di legge e rivalutazione.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sulla base della dichiarazione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, nella quale si attesta che il ricorrente aveva frequentato, nel periodo dal 3/9/1979 al 23/12/1980, il Corso per lavoratori in C.I.G., per cui il Giudicante di primo grado ha ritenuto che l'interessato fosse in Cassa integrazione da alcuni mesi antecedenti al settembre 1979 (per poter essere inserito negli elenchi degli ammessi al corso iniziato il 3 settembre 1979), così come le certificazioni rilasciate dall'INPS e contenute negli allegati 15 e 16 al ricorso introduttivo che, pur relative al 1980 e al 1981, conterrebbero il riferimento ad anni precedenti.

L'Istituto previdenziale appellante ha lamentato:

1. motivazione omessa o comunque meramente apparente;
2. violazione dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame.

Parte appellata si è costituita il 26 marzo 2026, contrastando le pretese avversarie e chiedendo di rigettare l'appello, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto; con vittoria di spese.

All'udienza del 16 aprile 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'Istituto previdenziale appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'Istituto previdenziale appellante ha lamentato il riconoscimento, per effetto della sentenza impugnata, di un periodo di Cassa integrazione che non sarebbe stato coperto da contributi.

La Sezione osserva che, dal contesto argomentativo della sentenza impugnata, si ricava che il Giudice territoriale abbia fondato il proprio convincimento su documentazione che non è in grado di sostenere compiutamente il versamento di contributi per il periodo di Cassa integrazione.

In particolare, il Giudice di primo grado (pag. 10 della sentenza) ha inteso attribuire valore dirimente a due certificazioni (all. 15 e 16 del ricorso introduttivo), resolvendo la questione con il riconoscimento dell'intero periodo richiesto dal 1° febbraio 1978 al 31 dicembre 1979.

In realtà, dall'esame dei predetti documenti non è possibile trarre la conclusione che il periodo di Cassa integrazione possa essere esteso a ritroso sino al 1° febbraio 1978, in quanto sia l'una che l'altra

dichiarazione, relative rispettivamente al 1980 (all. 15) e al 1981 (all. 16), contengono soltanto l'indicazione "integrazione salariale relativa ad anni precedenti", senza che sia possibile comprendere l'intero periodo a partire dal 1° febbraio 1978.

Emerge inoltre che l'Inps ha già valorizzato la contribuzione figurativa per Cassa integrazione per l'intero anno 1980 e per 3 settimane nel 1981 (all. 4 produzioni Inps in primo grado), mentre dallo stesso documento emerge che dal 1° febbraio 1981 l'interessato ha assunto servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Selargius.

Sebbene l'interessato abbia cercato di ottenere la documentazione necessaria a dimostrare il versamento di contributi presso gli enti erogatori del trattamento di Cassa integrazione, il compendio probatorio versato in atti mostra che non è possibile risalire con certezza a periodi anteriori al 1980, incombendo sull'attore l'onere - non assolto - di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

Nei termini appena esposti, i motivi di impugnazione si mostrano fondati, essendo la sentenza impugnata basata su erronei presupposti.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va quindi accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio trattandosi di controversia di natura previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. **62185** del ruolo generale, proposto dall'**INPS** nei confronti di *omissis*, annulla l'impugnata sentenza e liquida le spese di lite a carico della parte appellata ed in favore dell'Inps in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge. Nulla per le spese di giudizio

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente